

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se da ciò consegue che le disposizioni sulla libera circolazione del capitale non si applicano al divieto di gruppo, o per lo meno che non si perviene ad un controllo di detto divieto alla luce delle norme sulla libera circolazione del capitale.
- 3) Se gli obiettivi di garantire trasparenza sul mercato dell'energia e di prevenire distorsioni di concorrenza mediante la preclusione di sovvenzioni incrociate in senso ampio (compreso lo scambio di informazioni strategiche), che fanno parte degli obiettivi perseguiti dalla Wou (Wet onafhankelijk netbeheer — Legge sulla gestione indipendente di rete), siano obiettivi meramente economici, oppure se essi possano essere considerati anche come interessi di natura non economica, nel senso che, in talune circostanze, possono costituire una giustificazione per una restrizione alla libera circolazione dei capitali in quanto motivi imperativi di interesse generale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Vâlcea (Romania) il 29 febbraio 2012 — SC Volksbank România SA/Ionuț-Florin Zglimbea, Liana-Ramona Zglimbea

(Causa C-108/12)

(2012/C 151/29)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Vâlcea

Parti

Ricorrente in secondo grado: SC Volksbank România SA

Convenuti in secondo grado: Ionuț-Florin Zglimbea, Liana-Ramona Zglimbea

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 ⁽¹⁾ possa essere interpretato nel senso che rientrano nelle nozioni di oggetto principale del contratto e di prezzo, cui fa riferimento tale disposizione, gli elementi che costituiscono la controprestazione a cui ha diritto un istituto di credito in forza di un contratto di credito al consumo, vale a dire il tasso annuo effettivo globale di un contratto di credito al consumo (così come definito nella direttiva 2008/48 ⁽²⁾ relativa ai contratti di credito al consumo), formato in particolare dal tasso di interesse, fisso o variabile, le commissioni bancarie e le altre spese incluse e definite nel contratto.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

⁽²⁾ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 29 febbraio 2012 — Ministero per i beni e le attività culturali e a./Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e a.

(Causa C-111/12)

(2012/C 151/30)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Ministero per i beni e le attività culturali, Ordini degli Ingegneri delle Province di Venezia, di Padova, di Treviso, di Vicenza, di Verona e Provincia, di Rovigo e di Belluno

Resistenti: Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Alessandro Mosconi, Comune di S. Martino Buon Albergo, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona, Istituzione di Ricovero e di Educazione di Venezia (IRE), Ordine degli Architetti di Venezia.

Questioni pregiudiziali

- 1) se la direttiva comunitaria n. 85/384/CEE ⁽¹⁾, nella parte in cui ammette (artt. 10 e 11), in via transitoria, all'esercizio delle attività nel settore dell'architettura i soggetti migranti muniti dei titoli specificamente indicati, non osta a che in Italia sia ritenuta legittima una prassi amministrativa, avente come base giuridica l'art. 52, comma secondo, parte prima del r.d. n. 2537 del 1925, che riservi specificamente taluni interventi sugli immobili di interesse artistico soltanto ai candidati muniti del titolo di «architetto» ovvero ai candidati che dimostrino di possedere particolari requisiti curriculari, specifici nel settore dei beni culturali e aggiuntivi rispetto a quelli genericamente abilitanti l'accesso alle attività rientranti nell'architettura ai sensi della citata direttiva;
- 2) se, in particolare, tale prassi possa consistere nel sottoporre anche i professionisti provenienti da Paesi membri diversi dall'Italia, ancorché muniti di titolo astrattamente idoneo all'esercizio delle attività rientranti nel settore dell'architettura, alla specifica verifica di idoneità professionale (ciò che avviene anche per i professionisti italiani in sede di esame di abilitazione alla professione di architetto) ai limitati fini dell'accesso alle attività professionali contemplate nell'art. 52, comma secondo, prima parte del r.d. n. 2357 del 1925.

⁽¹⁾ GU L 223, pag. 15.